

CCLXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

INDICE	PAG.	Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	PAG.
Congedi	16829	Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949. (871)	16840
Disegni di legge:		PRESIDENTE	16840
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	16830	MONTINI, <i>Relatore</i>	16840
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	16830	BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	16840
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal trattato di pace e dagli accordi successivi; b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni; c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del trattato di pace; d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica; e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948; f) Protocollo di firma. (875)	16841
Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati. (1219)	16833	PRESIDENTE	16841
PRESIDENTE	16833	MONTINI, <i>Relatore</i>	16841
VICENTINI, <i>Relatore</i>	16834	BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	16841
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	16834		
Nuove aliquote di imposta unica sui guochi di abilità e sui concorsi pronostici. (1090)	16835		
PRESIDENTE	16835		
TURNATURI, <i>Relatore</i>	16835		
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	16835		
PIRASTU	16835		
SEMERARO GABRIELE	16836		
Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme. (1187)	16836		
PRESIDENTE	16836		
Bozzi, <i>Relatore</i>	16836		
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	16836		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

PAG.	PAG.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: 1°) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2°) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia, con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 3°) Protocollo addizionale alle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; 4°) Protocollo addizionale alle convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953. (989)	BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i> 16844 BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 16844
PRESIDENTE	Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953. (1186) 16844
BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i>	PRESIDENTE 16844
BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i> 16844 BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 16844
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954. (1149)	Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 (1304) 16845
PRESIDENTE	PRESIDENTE 16845
BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i>	BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i> 16845
BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 16845
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador relativo a titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952. (1183)	Approvazione ed esecuzione della dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953. (1306) 16845
PRESIDENTE	PRESIDENTE 16845
BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i>	MONTINI, <i>Relatore</i> 16845
BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 16845
Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura. (1164)	Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra l'Italia e la Svizzera: a) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con protocollo addizionale e scambio di note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; b) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952. (1307) 16845
PRESIDENTE	PRESIDENTE 16845
BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i>	BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i> 16846
BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 16846
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador relativo a titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952. (1183)	Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale all'accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952. (1309) 16846
PRESIDENTE	PRESIDENTE 16846
CAPPI, <i>Relatore</i>	
BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Sarre in materia di assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953. (1185)	
PRESIDENTE	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

	PAG.
BRUSASCA, <i>Relatore</i>	16846
BENVENUTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	16846
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Delega al Governo della facoltà di riesame della determinazione del numero dei giudici popolari. (1203) .	16837
PRESIDENTE	16837
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	16837
CAPALOZZA.	16837
CONCETTI, <i>Relatore</i>	16837
Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (903)	16838
PRESIDENTE	16838
FRANCESCHINI	16838
SCIORILLI BORRELLI	16838
Ratifica ed esecuzione dell'accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti di America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951. (378)	16840
PRESIDENTE	16840
Proposte di legge:	
(Annunzio)	16830
(Deferimento a Commissioni)	16830
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
CAPPUGI ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (804);	
LIZZADRI: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in materia di rivalutazione delle pensioni della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (977)	16838
PRESIDENTE	16838
REPOSSI, <i>Relatore</i>	16838
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	16839
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi. (616);	

	PAG.
EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca (805)	16838
FRANCESCHINI	16838
SCIORILLI BORRELLI	16838
PRESIDENTE	16838
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	16830
SCOCA	16830
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	16832
ANGELINI ARMANDO	16833
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	16833
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	16848, 16853
BRUSASCA	16853
BIGI	16853
Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	16848
Verifica dei poteri	16829
Votazione segreta dei disegni di legge nn. 1219, 1090, 1187, e della proposta di legge n. 804-977 . 16840, 16846	

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ferrari Aggradi, Pastore, Segni, Spataro e Vigo.

(I congedi sono concessi).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua seduta odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione del deputato Guido Merizzi nella circoscrizione V (Como-Sondrio-Varese); e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiara convalidata l'elezione.

**Deferimento a Commissioni
di disegni e di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni).

Senatore LONGONI. « Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1450) (*Con parere della IV Commissione*);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

Senatore TRABUCCHI: « Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1448) (*Con parere della X Commissione*);

« Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1451) (*Con parere della X Commissione*);

« Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1452) (*Con parere della I Commissione*);

alla VI Commissione (Istruzione).

Senatore CONDORELLI: « Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1449) (*Con parere della I Commissione*);

alla X Commissione (Industria):

« Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1447) (*Con parere della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti approvati da quella VII Commissione permanente:

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento

della ferrovia « metropolitana di Roma » e per la provvista del materiale rotabile di prima rotazione » (1484);

« Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.) » (1485).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dei deputati Natta, Raffaelli, Pieraccini, Rosini, Gatto Caporaso Elena e Corona Achille:

« Inquadramento nei ruoli statali del personale della scuola normale superiore di Pisa e modifiche agli organici del personale delle segreterie universitarie » (1482);

dal deputato Colitto:

« Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante il carico degli autoveicoli » (1483).

Saranno stampate e distribuite. Della prima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento; la seconda, avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Scoca, Turnaturi, Pasini, Marotta, Bontade Margherita, Menotti, Ceravolo, Napolitano Francesco, Vischia, Bersani, Aimi, Savio Emanuela, Franceschini Francesco, Colleoni, Sammartino, Bovetti e De Meo:

« Costruzione di case da cedere in proprietà agli impiegati dello Stato (1350) ».

L'onorevole Scoca ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SCOCA. Il problema della casa, per i suoi importanti e delicati riflessi economici e sociali, è tra quelli che maggiormente s'impongono all'attenzione e, meglio, alle co-

scienze di coloro che hanno pubbliche responsabilità.

Il Governo e il Parlamento non hanno ignorato la gravità di esso e si deve riconoscere che molto è stato fatto finora attraverso vari e non irrilevanti interventi statali, che hanno consentito la costruzione di un notevole numero di alloggi di carattere economico e popolare, agendo in un campo nel quale, nel dopoguerra, è mancata o è stata assai ridotta l'iniziativa privata per cause che non importa qui esaminare. Per altro, fatto questo doveroso riconoscimento, non può omettersi di osservare che, mentre si è ancora lontani dalla meta ideale di porre ogni famiglia in grado di avere una conveniente abitazione, sarebbe forse opportuno una revisione delle diverse provvidenze in vigore, allo scopo di rendere economicamente e socialmente più fruttuoso l'onere dello Stato, che in definitiva è onere dei contribuenti.

La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento, non abbraccia tutto il vasto campo dell'edilizia sovvenzionata; ma, anche se limitata ad un settore particolare, per quanto di grande importanza, mira ad integrare, con criteri di organicità, le provvidenze esistenti ed a risolvere su larghissima base il problema per i dipendenti dello Stato, per i quali il problema stesso ha aspetti di maggiore urgenza ed importanza.

Se il sistema che si propone darà i frutti sperati — e siamo certi che li darà — potrà essere esteso, con qualche necessario aggristamento, a più vaste categorie di lavoratori, e precisamente ai lavoratori per i quali il rapporto di impiego, la retribuzione hanno carattere di continuità.

Si è finora tenuto conto della necessità di assicurare un'abitazione agli impiegati dello Stato in triplice modo: o mediante la concessione in uso di alloggi dell'« Incis », o mediante contributi a cooperative per costruzioni di case popolari, o mediante l'opera dell'I. N. A.-Casa.

Solo per l'« Incis » può dirsi che esso riguarda in modo particolare ed esclusivo gli impiegati statali. Sorto l'istituto nell'interesse precipuo dell'amministrazione e del funzionamento dei pubblici servizi, esso doveva costruire alloggi da concedere in uso agli impiegati solo per il tempo nel quale fossero in servizio nella sede assegnata; ma gli avvenimenti bellici successivi alla guerra e la conseguente carenza del mercato delle abitazioni ed il troppo alto livello dei canoni di locazione per gli alloggi non sottoposti a

regime vincolistico, hanno immobilizzato, diremo così, e reso rigido e indisponibile un patrimonio che doveva restare fluttuante e disponibile secondo le necessità della pubblica amministrazione, rendendolo praticamente inutilizzabile per i trasferimenti degli impiegati pubblici o per i nuovi assunti. Tanto ciò è vero e tanto è obliato il fine originario dell'istituto di fronte alle insorte nuove esigenze, che fu presentata alla Camera dei deputati già nella decorsa legislatura ed esaminata dinanzi la IV Commissione parlamentare e poi modificata e rinnovata in più edizioni nella legislatura attuale una proposta tendente a smobilizzare il patrimonio dell'« Incis », mediante la cessione in proprietà degli appartamenti agli occupanti, indipendentemente dal requisito dell'attualità del rapporto di impiego.

Quanto ai contributi statali per la costruzione di case popolari da parte delle cooperative, si deve osservare che questa provvidenza riflette in generale tutte le categorie di cittadini; però questa indiscriminata generalità dei benefici per lo meno ne riduce l'efficacia a favore delle categorie maggiormente bisognose.

Quanto all'opera dell'I. N. A.-Casa, va rilevato che essa riguarda in generale tutti i lavoratori subordinati e non in modo specifico i dipendenti dello Stato, per i quali, date le caratteristiche del pubblico impiego, la stabilità del rapporto impiegatizio e la continuità dello stipendio, il problema dell'abitazione offre non solo più larghe possibilità di soluzione, ma anche la possibilità di ottenerla insieme con il raggiungimento di altre finalità utili, quali l'eliminazione di dannosi elementi aleatori, l'incoraggiamento al risparmio, la formazione di una piccola proprietà derivante dalla propria iniziativa e dal proprio sacrificio. E ciò non ha scarsa importanza ai fini delle istituzioni.

La proposta di legge prevede un piano di costruzioni di case economiche, la cui attuazione è affidata, in considerazione dell'organizzazione e dei compiti istituzionali, all'« Incis »; per altro, debbo osservare fin d'ora che a me non interessa che sia affidata all'« Incis », o ad altro ente: ho indicato l'« Incis » come l'ente che ha un'esperienza in proposito, e per non andare incontro alla necessità di istituzione di altro apposito ente, essendo noto che, quando in Italia si istituisce un ente, esso continua a sussistere, anche quando finiscono le sue funzioni.

Se il Parlamento riterrà che questo compito possa essere affidato a un nuovo ente o a uno di quelli esistenti diverso dall'« Incis », il proponente non ha nulla da obiettare.

Le case costruite, oltre a possedere i requisiti delle case economiche e popolari, debbono avere un costo non elevato (lire 4.000.000 per appartamento), poichè lo scopo pratico della legge è quello di consentire a tutte le categorie dei dipendenti statali, ma specialmente a quelle delle carriere e dei gradi inferiori, di beneficiare delle provvidenze che si vanno a disporre.

Tali provvidenze rispondono al criterio già accennato di mettere in grado il dipendente statale di provvedere da se stesso, con i propri mezzi, all'acquisto della casa, secondo i principi direttivi stabiliti nell'articolo 47 della Costituzione. È bene che ci preoccupiamo di questi articoli della Costituzione che hanno un contenuto sociale. Lo articolo 47 dispone: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione... ».

La proposta di legge prevede che i fondi necessari per l'attuazione del piano e la costruzione delle case siano ricavati mediante l'emissione di obbligazioni, che si spera possano trovare almeno parziale collocamento fra le stesse categorie impiegate, mediante opportuni accorgimenti e la concessione di vantaggi preferenziali, da prevedersi all'atto dell'emissione del prestito. Le case costruite saranno cedute in vendita agli interessati dietro pagamento del prezzo rappresentato dal costo della costruzione, sia poi che l'acquirente preferisca versare tale prezzo in unica soluzione, ovvero rateizzarlo e consentire la ritenuta delle rate dal proprio stipendio; le somme così ricavate saranno impiegate per l'ammortamento delle obbligazioni. Per quanto concerne gli interessi, essi in parte saranno a carico dello stesso acquirente, in parte a carico dello Stato e in parte assunti a carico dalla grande famiglia degli impiegati dello Stato con senso di solidarietà. Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi è l'unica agevolazione di cui beneficiano gli acquirenti; ed essa è contenuta in misura che non si discosta dalle provvidenze già esistenti e anzi è inferiore ad alcune di esse e l'onere che ne deriva per lo Stato può essere contenuto mediante un accurato programma che rapporti l'emissione graduale delle obbligazioni alla graduale attuazione del piano e l'ammortamento delle obbligazioni ai versamenti degli acquirenti. Questi sono i principi fondamentali cui si attengono le singole disposizioni.

Mi astengo dall'esporre quello che è il contenuto dei singoli articoli, in quanto il testo della proposta di legge è già stato stampato e tutti i colleghi possono prenderne conoscenza. La legge stabilisce le norme fondamentali; e mi si consenta di osservare come sia bene tornare alla prassi già vigente in passato, in base alla quale sono riservate alla legge soltanto le grandi linee direttive e le norme fondamentali, per lasciare al potere esecutivo di provvedere ai particolari, in conformità alle statuizioni generali stabilite dalla legge.

Per tal modo, stabilite con legge le norme fondamentali, il potere esecutivo potrà, nell'ambito ed in conformità di esse, emanare quelle che riterrà necessarie per il conseguimento dello scopo che la legge si prefigge, che è quello di mettere in moto un meccanismo attraverso il quale i dipendenti dello Stato possano assicurarsi anche fin dal primo tempo dell'ingresso in servizio, una modesta abitazione, che sia per loro motivo di tranquillità e faciliti la convivenza familiare, facendo perno soprattutto sul proprio risparmio e solo in via secondaria sul contributo di solidarietà della classe impiegatizia e sul concorso statale. Il quale, in questo caso, sarebbe posto a servizio di una causa sotto molteplici aspetti commendevole e servirebbe a raggiungere una finalità economicamente e socialmente utile.

Onorevoli colleghi, ritengo di aver presentato all'attenzione del Governo, ed all'esame del Parlamento una proposta di legge la quale potrà fornire, per ora, alle famiglie degli impiegati dello Stato, e in seguito a tutti coloro che hanno stabilità di impiego e di retribuzione, il mezzo sicuro per avere una propria abitazione, il che rientra negli scopi della nostra Costituzione, scopi previsti espressamente dall'articolo 47 della medesima, innanzi citato. Dimostriamo di voler raggiungere concretamente le finalità sociali affermate nella carta fondamentale della Repubblica, di dare prova di sollecitudine per le classi meno abbienti, di voler risolvere veramente un problema grave ed assillante che tiene ora in agitazione tante famiglie. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge Scoca, e fa presente che già sono state trasmesse alle Commissioni finanze e tesoro e lavori pubblici

della Camera analoghi provvedimenti, i quali potranno essere esaminati congiuntamente alla proposta Scoca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Scoca.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Angelini Armando, Amadei, Jacoponi, Malagodi e Paciardi:

« Provvedimenti a favore della zona portuale e industriale Livorno-Pisa ». (1446).

L'onorevole Armando Angelini ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

ANGELINI ARMANDO. La situazione economica di Livorno, le cui risorse sono basate quasi esclusivamente sulle attività industriali e sui traffici del porto, ha assunto aspetti preoccupanti.

Si sperava che l'arresto di attività, verificatosi a causa degli eventi bellici, potesse essere superato; invece ci troviamo di fronte a una situazione quanto mai depressa, con sintomi di declino sempre più accentuati.

Basti considerare questi dati di raffronto; nel periodo 1937-40 risultavano a Livorno, nel campo industriale e artigianale, 2.086 unità con 19.500 addetti; nel 1951 risultavano: 1937 unità con 13.600 addetti; presso l'ufficio di collocamento risultavano disoccupate 17 mila unità, di cui il 55 per cento è relativo alla sola città di Livorno. La guerra ha distrutto 20 stabilimenti industriali, dei quali alcuni importantissimi; e tali stabilimenti sono rimasti abbandonati nello stato di distruzione in cui si trovano.

Per risolvere questo stato di cose venne votata la legge 21 luglio 1951, n. 561, che ripristinava in parte le agevolazioni relative alla zona industriale di Livorno di cui alla legge 20 giugno 1929, n. 1012, la cui scadenza era stabilita al 31 dicembre 1944. La legge del 1951, anche per essere giunta tardivamente, si è rivelata inefficace per il potenziamento della economia livornese: la quale economia, insieme con quella della zona retrostante della provincia di Pisa, è strettamente connessa al traffico del porto di Livorno, ormai giunto — per la sua avvenuta ricostruzione — nelle condizioni di poter svolgere una notevole attività.

Nel presentare la proposta di legge a favore della zona industriale e portuale di Livorno-Pisa, noi riteniamo di poter ottenere il potenziamento delle attività industriali di queste due province, collegato all'ulteriore potenziamento delle attività portuali. Tale potenziamento sarà facilitato anche dal naturale sviluppo delle comunicazioni tra Pisa e Livorno attraverso il canale navigabile.

L'economia di Livorno e di Pisa è stata gravemente danneggiata dalla guerra: ed è quanto mai logico e giusto di facilitare la ripresa economica di queste due importanti province, attraverso il ripristino della zona industriale già concessa, ripristino sia pure limitato al periodo di anni 5 previsto nella proposta di legge.

I sacrifici che sono stati compiuti per la ricostruzione e il potenziamento del porto di Livorno e del canale navigabile Livorno-Pisa troveranno, con l'accoglimento della proposta di legge, una loro ampia giustificazione.

Riteniamo, pertanto, che la Camera vorrà dare voto favorevole per la presa in considerazione della nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

QUARELLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Angelini Armando.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede

Discussione del disegno di legge: Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati. (1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

VICENTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente. Raccomando soltanto all'onorevole ministro di voler provvedere con la massima sollecitudine alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, data la sua importanza ed urgenza a beneficio della nostra industria.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla relazione scritta e sono a disposizione dei colleghi per quelle eventuali informazioni che volessero chiedermi nel corso dell'esame degli articoli.

Assicuro l'onorevole relatore che è già in preparazione presso gli uffici, in modo che appena approvata la legge possa essere rapidamente pubblicata, la tabella di cui alla legge stessa.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sarà indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso.

(È approvato).

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, e sentito il Consiglio dei ministri, sarà formato ed approvato l'elenco previsto dal precedente articolo.

Con la stessa procedura potranno essere altresì variati entro il 31 dicembre 1958 l'elenco dei prodotti ammessi al rimborso e la misura unitaria del rimborso stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

(È approvato).

ART. 4.

Nella ipotesi prevista dal precedente articolo la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello A. 55 deve indicare oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nell'articolo stesso.

(È approvato).

ART. 5.

Il rimborso previsto dall'articolo 1 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

ART. 6.

Ai fini della restituzione del dazio e degli altri diritti doganali di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano, per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

(È approvato).

ART. 7.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 5 miliardi annue, si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto previsto nel primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove aliquote di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici. (1090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Nuove aliquote di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

TURNATURI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:

Sino a	250 milioni di lire	23,75 per cento
»	350	» 24,50 »
»	450	» 25,25 »
»	550	» 26,00 »
»	650	» 26,75 »
»	750	» 27,50 »
»	850	» 28,25 »
»	950	» 29,00 »
»	1.050	» 30,00 »
»	1.150	» 31,00 »
»	1.250	» 32,00 »

Sino a	1.350 milioni di lire	33,00 per cento
»	1.450	» 34,00 »
»	1.550	» 35,00 »

Per le somme intermedie la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule:

$Y = 0,0075.X + 21,875$ fino a 950 milioni;

$Y = 0,01.X + 19,5$ fino a 1.550 milioni; nelle quali Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire ».

PIRASTU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Il nostro gruppo voterà contro questo disegno di legge, che tocca essenzialmente, come è precisato nella relazione, il «totocalcio». E voteremo contro non tanto per quei pochi o molti miliardi che vengono sottratti al « Coni » o al monte premi del «totocalcio», ma principalmente perché ci pare che questo disegno di legge riveli in modo esplicito l'insensibilità del Governo di fronte alla crisi dello sport nazionale, scoprendo il proposito di non fare niente, o almeno niente di nuovo, per ovviarvi.

Voi sapete che, nonostante gli sforzi, spesso lodevoli, delle singole federazioni sportive e delle diverse organizzazioni ed associazioni, lo sport dilettantistico in Italia non riesce ad estendersi e a diventare attività di massa di milioni e milioni di giovani e di ragazze. Eppure tale sviluppo è la condizione — come ormai tutti i tecnici sono d'accordo nell'affermare — dell'esprimersi dei grandi campioni e delle stesse affermazioni internazionali. Vi sono oggi milioni di giovani costretti ad accontentarsi del fumo del «tifo», essendo esclusi dalla partecipazione diretta alle competizioni. E, se è vero che lo sviluppo dello sport è subordinato alle condizioni generali di vita della gioventù, condizioni oggi tristissime, è anche vero che, pur nelle attuali dure condizioni, qualche cosa di più potrebbe essere fatto. Mancano infatti gli impianti sportivi, i campi, le attrezzature indispensabili, sono pochissime le palestre e ancora meno le piscine. Si pensi che nella sola città di Budapest vi sono più piscine che in metà di tutto il territorio italiano.

In questi anni il « Coni », utilizzando la percentuale sul «totocalcio», aveva incominciato a costruire un certo numero di campi e palestre; ma si tratta di gocce nella sabbia del deserto che vengono presto assorbite e non riescono a mutare la situazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

La cosa più grave poi è che lo Stato considera lo sport soltanto come una fonte di introiti. Infatti i 7 miliardi che il « Coni » spende sono soltanto una piccola parte di ciò che lo sport procura all'erario. Anzi, oggi si presenta addirittura questa legge che vuole sottrarre al « Coni » altri miliardi.

Nella relazione è suggerito di diminuire la percentuale del monte premi del « totocalcio », di questo blando stupefacente che gli italiani acquistano ogni settimana per poter sognare fino alla domenica sera di diventare milionari e di poter pagare i propri debiti; ma anche questa misura è ingiustificata, e incrina il principio dell'attrazione delle grosse vincite che rappresenta uno dei principali motivi di successo del « totocalcio ».

Noi voteremo quindi contro questo disegno di legge, ch'è una ulteriore riprova della vostra indifferenza, anzi, ostilità, per le aspirazioni, per le grandi speranze di una vita migliore che animano le giovani generazioni del nostro paese.

SEMERARO GABRIELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO GABRIELE. Nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo, desidero far osservare al collega della sinistra che questo disegno di legge è stato concordato anche con i dirigenti del « Coni », i cui proventi non saranno assolutamente contratti dal provvedimento stesso. Anzi, il « Coni » è stato messo in grado di poter provvedere agli impegni relativi alla preparazione delle olimpiadi invernali di Cortina e anche a quelle del 1960. Il « Coni » stesso sta allestendo in diverse zone e in diversi capoluoghi di provincia italiani varie palestre; ma è sfuggita una considerazione che è riportata nella relazione al disegno di legge, che cioè, in effetti, non si ha una detrazione delle somme che vanno al « Coni », ma sul montepremi, il quale si riduce dal 48 al 45 per cento. (*Interruzione del deputato Pirastu*).

La mia parte perciò, nel confortare del suo voto favorevole questo disegno di legge, desidera confermare che assolutamente attraverso tale provvedimento non si è creduto minimamente di intaccare alcuna attività di qualsiasi federazione aderente al « Coni ». (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme. (1187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BOZZI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta le conclusioni del relatore e prega la Camera di voler votare a favore della delega.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con norme aventi efficacia di legge, alla revisione delle disposizioni legislative concernenti la produzione di atti e certificati agli organi della pubblica Amministrazione per l'emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, al fine di semplificare gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle relative procedure.

(*È approvato*).

ART. 2.

La revisione di cui all'articolo 1 sarà condotta con i seguenti criteri direttivi:

1°) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obiettivi che debbano essere controllati di ufficio o possano essere direttamente accertati dall'Amministrazione competente o siano già a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;

2°) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identità personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;

3°) consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni;

4°) eliminare in via di massima la legalizzazione delle firme, sostituendo ad essa eventualmente un sistema di diretto controllo della autenticità formale del documento esibito;

5°) supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilità del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede.

(È approvato).

ART. 3.

Le norme delegate saranno emanate, in uno o più testi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di riesame della determinazione del numero dei giudici popolari. (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Governo della facoltà di riesame della determinazione del numero dei giudici popolari.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ho domandato di parlare per chiedere — in ciò d'accordo con il relatore — un rinvio della discussione. Il motivo è molto semplice. Il Governo ha presentato un disegno di legge con cui ha domandato soltanto la

delega per il riesame del numero dei giudici popolari. La Commissione della Camera ha proposto una cosa differente da quella che il Governo aveva richiesto al Parlamento e che è stata già approvata dal Senato.

In Commissione potremo eliminare la divergenza tra la proposta originaria del Governo e il testo della Commissione; il Governo non potrebbe infatti, in questo momento, accettare la proposta della Commissione, la quale non consiste più soltanto nel riesame del numero dei giudici popolari, ma in una vera e propria sostituzione dell'articolo 6 della legge per quanto attiene al numero e alla istituzione delle corti di assise.

Siccome si tratta di argomenti che difficilmente potrebbero avere congruo e adeguato sviluppo in una discussione in aula, trattandosi di materia specificamente procedurale, il Governo pensa che in Commissione si possa cercare di eliminare ogni malinteso e probabilmente intendersi su un nuovo testo, il quale sarà presumibilmente quello che il Governo ha proposto, rimandando ad altra sede, magari in sede di iniziativa parlamentare, la proposta della Commissione.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Prendo la parola soltanto per dichiarare che sono d'accordo, per quanto riguarda me e il mio gruppo, con la richiesta dell'onorevole ministro. Mi ero già iscritto a parlare in discussione generale per annunciare che avremmo votato contro il disegno di legge, specialmente se non si fosse ritornati al testo governativo già approvato dal Senato.

In queste condizioni, si può aderire alla proposta espressa dall'onorevole ministro, a meno che, già in questa sede, non si sia d'accordo di ritornare al testo ministeriale.

CONCETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI, *Relatore*. Come relatore, mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole ministro. Naturalmente, non accetto l'impostazione di risoluzione data per già avvenuta, per già scontata in via di fatto, dall'onorevole Capalozza, perché ritengo doveroso atto di riguardo verso la Commissione fare alla stessa decidere quale provvedimento debba adottare, cioè se ritornare al testo primitivo o se confermare quella decisione che già all'unanimità ha fatto propria.

Con questa riserva mi associo, a nome della Commissione, a quanto proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni alla richiesta del Governo, la Com-

missione riprenderà in esame il disegno di legge, la discussione del quale è pertanto rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (903); e delle proposte di legge: Pitzalis e Bontade Margherita: Norme sui provveditori agli studi (616); Ebner ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca (805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

FRANCESCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI. L'onorevole Segni, presidente della VI Commissione, mi chiede di rivolgermi alla sua cortesia, signor Presidente, e alla cortesia della Camera per ottenere un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge e, conseguentemente, degli altri due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno di oggi di pertinenza della VI Commissione: le proposte di legge n. 616 e n. 805. L'onorevole Segni, come risulta, è in congedo per indisposizione. Si tratta, come ripeto, solo di un breve rinvio.

SCIORILLI BORRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIORILLI BORRELLI. Siamo d'accordo sul rinvio. Non però di un rinvio *sine die* dovrebbe trattarsi, ma di un rinvio subordinato semplicemente al fatto che il presidente della Commissione è in congedo e che gli dobbiamo, di conseguenza, quest'atto di cortesia. Sottolineiamo perciò il nostro desiderio che il rinvio sia breve. A nome del mio gruppo, chiedo che il disegno di legge venga discusso prima della chiusura della presente tornata; quindi entro la prossima settimana.

Con le stesse riserve non ci opponiamo alla richiesta di rinvio delle proposte di legge Pitzalis ed Ebner. Trattasi di due provvedimenti di estrema urgenza, il primo dei quali era già all'ordine del giorno nella precedente tornata; esso cioè doveva essere discusso fra il 20 e il 28 gennaio. L'onorevole ministro in quella sede chiese un rinvio. Praticamente è passato già un mese. Accettiamo anche

questo secondo rinvio, solo però se limitato nel tempo. Questa è la nostra riserva.

PRESIDENTE. Onorevole Sciorilli Borelli, la Presidenza si farà interprete del suo desiderio.

Poiché non vi sono opposizioni, la discussione del disegno di legge n. 903 e delle proposte di legge nn. 616 e 805 è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Cappugi ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (804); Lizzadri: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in materia di rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; e della proposta di legge Lizzadri: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in materia di rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Commissione ha presentato un testo unificato.

Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto della Commissione.

È iscritto a parlare l'onorevole Stefano Cavaliere. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

REPOSSI, *Relatore*. Potrei rimettermi senz'altro alla relazione scritta, ma mi è doveroso un chiarimento a tranquillità dei pensionati, perchè, dopo che la Commissione del lavoro aveva approvato il testo unificato di queste proposte di legge, sono avvenuti in Italia dei raduni di pensionati, i quali mi hanno trasmesso tutta una serie di ordini del giorno, ripetendo in essi il grosso equivoco che vorrebbe fare intendere che sia stato commesso quasi volutamente, e poi ostinatamente mantenuto, un errore nell'applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218.

È giusto dire qui che se un errore eventualmente può essersi riscontrato, questo non è stato nell'applicazione della legge, ma un errore tecnico nella legge stessa, perchè se si fosse applicata la legge come è stata votata dal Parlamento, non avrebbe portato sicuramente quel beneficio ai pensionati e ai pensionandi che era negli intendimenti del legislatore, in quanto si sarebbero riliquidate le pensioni con coefficienti che avrebbero indubbiamente danneggiato i lavoratori, mancando la maggiorazione prevista dalla legge 1943. In modo particolare avrebbe recato un gravissimo danno ai pensionati impiegati, i quali, anche applicando le maggiorazioni della legge 1943, ma con i coefficienti della legge 1952, si sarebbero vista, sì e no, maggiorata la pensione che godevano alla data del 31 dicembre 1951, di 28-30 volte anzichè 45 volte così come le hanno invece maggiorate. Venne fatta una applicazione di transazione fra la volontà del legislatore e la lettera della legge, in quanto vi erano due milioni di pensionati che attendevano già da troppo tempo il miglioramento delle pensioni. Dato l'errore tecnico contenuto nella legge, si è ritenuto di dare quella liquidazione che maggiorasse di 45 volte le pensioni godute dai pensionati alla data del 31 dicembre 1951.

È giusto dir questo perchè troppo spesso si adoperano formule speculative anche per ciò che di buono, di giusto e di generoso noi stiamo facendo. Questo diciamo anche a conforto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarebbe accusato ingiustamente di aver applicato una norma inesattamente (applicazione che del resto era stata regolarmente autorizzata dal Ministero del lavoro).

Il paese e soprattutto i pensionati devono avere la certezza che Parlamento, Governo e istituti potranno magari commettere degli errori, ma mai degli atti ingenerosi verso categorie benemerite del paese. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa a quanto ha detto con molta chiarezza l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

L'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1952:

« Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

b) se dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente articolo 3.

La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo articolo 14.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta di disegni
e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, saranno votati contemporaneamente a scrutinio segreto i quattro provvedimenti testé esaminati:

« Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati ». (1219);

« Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici ». (1090);

« Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme ». (1187);

CAPPUGI e LIZZADRI: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ». (804-977).

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951. (378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951.

Data l'assenza dei due relatori, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Esecuzione
dell'Accordo fra la Repubblica italiana
e la Repubblica popolare federativa di
Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed
interessi italiani in Jugoslavia, firmato a
Belgrado il 23 maggio 1949. (871).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 23 maggio 1949.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal trattato di pace e dagli accordi successivi; b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni; c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del trattato di pace; d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica; e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948; f) Protocollo di firma. (875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal trattato di pace e dagli accordi successivi; b) accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni; c) accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del trattato di pace; d) accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica; e) accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948; f) protocollo di firma.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Poiché il presente disegno di legge è connesso al primo poc'anzi approvato, la Commissione non ha nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi, e scambio di Note;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni, e scambio di Note;

c) Accordo concernente la ripartizione degli Archivi e dei documenti d'ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di Pace, e scambio di Note;

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

f) Protocollo di firma.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti ed ai relativi allegati e scambi di Note a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione degli Accordi di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: 1°) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2°) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia, con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 3°) Protocollo addizionale alle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; 4°) Protocollo addizionale alle convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953. (989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: 1°) convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2°) convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia, con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 3°) protocollo addizionale alle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; 4°) protocollo addizionale alle convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Governo e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;

Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C. I. M.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;

Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;

Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954. (1149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la procedura civile firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la Procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura. (1164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adesione da parte dell'Italia all'atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nella misura corrispondente al valore in lire italiane di 5.000 dollari U. S. A. annui, farà carico allo stanziamento del capitolo 297 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador relativo a titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952. (1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador relativo a titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CAPPI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato)

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953. (1186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione del protocollo relativo alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Bogoni. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Sarre relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Sarre in materia di assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953. (1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Sarre in materia di assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato il Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953. (1304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione della dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953. (1306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione della dichiarazione per la proroga della vali-

dità delle liste annesse all'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta. Mi limito ad osservare che il disegno di legge concorda perfettamente con la linea di politica economica intrapresa dal nostro paese.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvata la Dichiarazione relativa alla proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione suddetta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera: a) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; b) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952. (1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra l'Italia e la Svizzera: a) accordo per la concessione di forze idrau-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

liche del Reno di Lei, con protocollo addizionale e scambio di note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; b) convenzione concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BRUSASCA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge.

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;

b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952. (1309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del

protocollo addizionale all'accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

BRUSASCA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BENVENUTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge.

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (Approvato)

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

dalla V Commissione permanente del Senato) (1219):

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	230
Voti contrari	126

(La Camera approva).

« Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1090):

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	267
Voti contrari	89

(La Camera approva).

« Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme » (1187):

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	232
Voti contrari	124

(La Camera approva).

e della proposta di legge dei deputati:

CAPPUGI e LIZZADRI: « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (*Urgenza*) (804 e 977):

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	337
Voti contrari	19

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Alessandrini — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Bardanzellu — Barresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Benvenuti

— Berardi Antonio — Berloffo — Bernardi Guido — Bernardinetti — Berry — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Caroleo — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cerreti — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Mauro — Di Nardo — Di Prisco — Di Vittoroi — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldo — Foresi — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gellini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Gitti — Gonella — Gorini — Gorreri — Gozzi — Griaziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui.

Helper.

Invernizzi.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

La Malfa — La Spada — Lenoci — Leone — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Longo — Longoni — Lucifredi — Luzzatto. Madia — Maglietta — Magno — Marabini — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengli — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Masini — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Micheli — Minasi — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Mordaca — Musolino.

Napolitano Francesco — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pirastu — Polano — Pollastrini Elettra — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repossi — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rubeo — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sartor — Savio Emanuela — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Alessandro — Secreto — Sedati — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Sparapani — Sponziello — Stella — Storchi.

Tambroni — Tarozi — Terranova — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tosato — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Viale — Vincentini — Villa — Villelli — Viola — Vischia — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannoni — Zerbi.

Sono in congedo (*Concesso nelle sedute precedenti*):

Bersani — Bianchi Chieco Maria.
Del Vescovo.
Spadola.

(*Concesso nella seduta odierna*):

Ferrari Aggradi.
Pastore.
Segni.
Spataro.
Vigo.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la seduta di domani avrà inizio alle 17, avendo il Presidente della Camera convocato per le ore 16 la conferenza dei presidenti delle Commissioni e dei gruppi parlamentari, per accordi sull'organizzazione dei lavori parlamentari della presente tornata e delle successive.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere il suo pensiero in merito alla situazione creatasi nel settore dell'industria tessile in provincia di Alessandria, dove la persistente crisi non può più essere considerata di congiuntura, ma determinata essenzialmente dalla costante restrizione del mercato interno di consumo, sia dei manufatti di cotone sia degli altri prodotti impiegati come materie prime o sussidiarie in diversi settori industriali.

« E per sapere se si prospettano adeguati provvedimenti — da assumersi eventualmente in accordo con altri dicasteri — al fine di assicurare innanzi tutto più stabili condizioni di lavoro alle maestranze addette a quelle aziende che da tempo sopportano un costante e progressivo stillicidio di richieste di licenziamenti da parte degli industriali, i quali si illudono sia quella la via che possa lenire il peso della crisi che ha investito le loro industrie.

(1741) « AUDISIO, RONZA, LOZZA, ANGELINO PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dell'atto compiuto recentemente dalla questura di Cremona nel circolo cooperativo di Santa Maria in Croce di Crema (Cremona). Da una delle pareti di detto locale si rimosse l'effigie del martire dell'antifascismo onorevole Gia-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

come Matteotti adducendo motivi di ordine pubblico.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti si intenda prendere per riparare a tale atto oltraggioso verso la figura del grande martire e di tutto l'antifascismo.

(1742)

« FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del provvedimento che il questore di Cremona ha preso recentemente, intimando al presidente del circolo cooperativo « Martiri della libertà » con sede in Cremona, di rimuovere le effigi dei seguenti martiri e militanti dell'antifascismo e della lotta di liberazione:

a) onorevoli Dante Bernamonti e Giacomo Bergamonti, deputati al Parlamento in rappresentanza del popolo cremonese, recentemente deceduti;

b) Ferruccio Ghinaglia e Attilio Boldori martiri cremonesi dell'antifascismo;

c) Amedeo Tonani, comandante la 17^a brigata Garibaldi, decorato della medaglia di argento al valor militare alla memoria, e di altri quindici martiri della Resistenza del rieme e della città di Cremona.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti si intende prendere in proposito, perché ritiene tale atto illegale e oltraggioso al ricordo dei martiri, a tutto l'antifascismo e alla lotta di liberazione.

(1743)

« FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se non ritengano di intervenire per vietare immediatamente che il latte sterilizzato « Stella » sia ad opera della società Polenghi-Lombardi messo in vendita al pubblico di Roma e delle altre città nelle quali già operano centrali del latte e con un prezzo notevolmente più elevato (di 70 o 60 lire al litro) di quello fissato dai comitati provinciali prezzi per il latte alimentare.

« Tale vendita infatti è in violazione degli articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 994, i quali dispongono:

a) « che il controllo del latte, quello delle varie operazioni che si compiono nello stabilimento, e la vigilanza igienico-sanitaria devono essere direttamente e sistematicamente esercitati dai comuni con proprio personale tecnico;

b) « che nei comuni ove esiste la centrale del latte è vietata la vendita di altro latte ad eccezione di quello da potersi consumare « crudo », preparato giusta le norme contenute nel titolo 7° del presente regolamento ».

« Non può infatti asserirsi che il latte sterilizzato « Stella », preparato nello stabilimento di Lodi e immesso nelle varie città direttamente al consumo in bottiglie sigillate, sia soggetto alla diretta e sistematica sorveglianza del personale sanitario di quei comuni nei quali è venduto e consumato; né che tale latte possa essere assimilato a quello « crudo », sia perché non corrisponde alle caratteristiche e alle norme di cui al titolo 7° della precitata legge, e sia perché la lavorazione del latte sterilizzato Stella richiede che lo stesso venga sottoposto a un trattamento calorifico di lunga durata a 135-140 centigradi, che lo rende pertanto cotto e altera e distrugge le preziose qualità organolettiche del latte alimentare.

« Tale vendita è inoltre in violazione dell'articolo 13 della legge 16 giugno 1938, n. 851, che recita: « Nei comuni dove esiste la centrale del latte, il prefetto, su proposta del sindaco, determina con suo decreto il perimetro della zona urbana, entro la quale è vietata la introduzione e la vendita del latte, che non sia di pertinenza della centrale, ad eccezione del latte crudo, di cui sia stata dal sindaco, con l'assenso del prefetto, autorizzata la vendita ».

L'interrogante ritiene che a nessuno debba essere consentito di non osservare le leggi che sono in vigore.

(1744)

« RONZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti urgenti egli intenda adottare, a tutela della legalità repubblicana e antifascista, nei confronti del sindaco di Napoli, il quale, venendo meno ai suoi doveri di ufficiale di Governo, ha promosso, consentito e favorito con personale e ostentata partecipazione la vergognosa gazzarra fascista verificatasi durante la tumultuosa seduta del consiglio comunale del 21 febbraio 1955. In tale seduta, infatti, teppisti prezzolati, dopo avere costantemente ostacolato con sconce interruzioni la libertà di parola di consiglieri comunisti e democristiani, si sono abbandonati ad ogni sorta di provocazione, mai richiamati né espulsi dal sindaco presidente dell'assemblea, ma anzi da lui stesso ed altri assessori incitati e persino sollecitati ad inscenare con alti schiamazzi l'aperta apologia delle guerre di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

aggressione fascista, scandendo il nome del peggiore responsabile giustiziato dal popolo italiano. Si consideri infine che tale atteggiamento è tanto più riprovevole in quanto è stato tenuto da personaggi che notoriamente si arricchirono con i trasporti marittimi durante le sanguinose guerre del fascismo.

(1745) « CAPRARA, MAGLIETTA, NAPOLITANO GIORGIO, VIVIANI LUCIANA, LA ROCCA, GOMEZ D'AYALA, ALICATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene opportuno modificare l'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 — il quale prescrive che la distribuzione degli alloggi a riscatto degli Istituti autonomi case popolari deve essere effettuata in base all'ordine di precedenza, determinato dalla priorità della domanda — per eliminare l'inconveniente, che praticamente si verifica sempre, che vengano vagliate solo le domande pervenute agli istituti durante il primo dei giorni fissati per la presentazione e vengano quindi automaticamente escluse quelle giunte successivamente, anche se nei termini e anche se, in molti casi, esse si riferiscono a nuclei familiari più bisognosi di quelli le cui domande siano pervenute il primo giorno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11984) « CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali viene ritardata la restituzione al legittimo proprietario, signor Atzeri Enrico, di Cagliari, di un'area di metri quadrati 18.000 requisita dal Genio marina nel 1932 e per la quale non è stata corrisposta alcuna indennità, mentre analoga area requisita dal Genio militare è stata già riconsegnata allo stesso proprietario. E da ritenersi che non sussistano più i motivi che a suo tempo determinarono la requisizione, dato che le attrezzature belliche sono state demolite e l'area viene utilizzata per finalità private e non pubbliche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11985) « DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora liquidata la pensione al signor Bacchisio Tidde fu Serafino. L'interessato pensionato del Ministero di grazia e giustizia fin dal 1939 per limiti di età,

fu riassorbito come custode del carcere mandamentale di Finale Emilia, poi trasferito a Porretta Terme. Egli fin dal 3 luglio ha presentato domanda di liquidazione e di aumento di pensione, senza ottenere risposta. La pratica porta il n. 202051. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11986) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali sono i motivi per i quali non si dà evasione ad una richiesta della Cooperativa braccianti di Mordano (Bologna), tendente ad ottenere la proroga del contratto per la concessione di terre del demanio che si estendono lungo il fiume Santerno. Tali terre, dipendenti dall'Intendenza di finanza di Ravenna, furono assunte dalla cooperativa citata ed altre della zona, fin dal 17 marzo 1948, per una durata di sei anni e precisamente fino al 1953. Il contratto fu poi rinnovato per il 1954. Per l'anno in corso gli organi competenti di Ravenna e di Lugo non hanno dato risposta in quanto, essi dicono, attendono risposta da Roma. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11987) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario accogliere la richiesta del comune di Castiglione de' Pepoli (Bologna) di ottenere la concessione del contributo sul residuo importo di lire 14.200.000 per costruzione dell'acquedotto. Tale richiesta è motivata dal fatto che con l'esecuzione dei lavori previsti nel primo lotto (10 milioni già stanziati), si lascia invariata la situazione dell'approvvigionamento idrico, che di fatto è un tutto organico tecnicamente inscindibile per cui, se cominciato, va proseguito di necessità fino ad ultimazione dell'opera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11988) « MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le ragioni dell'allontanamento dal corso sottufficiali di cavalleria di Caserta dell'allievo Caldana Vito di Duilio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(11989) « ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende disporre un'indagine

da parte dell'ispettorato del lavoro di Verona presso il cantiere dell'impresa Tieni Giuseppe (espurgo del canale Piganzol detto Dugal) in comune di Oppeano in considerazione del fatto che vi sono parecchie lagnanze a proposito del mancato rispetto delle norme previdenziali vigenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11990)

« ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere per quali ragioni si frappongono tanti ritardi al pagamento di quanto dovuto dal Ministero dell'interno, direzione generale assistenza pubblica, al comune di Gorizia, a titolo rimborso spese di assistenza sanitaria e ospedaliera a favore dei profughi giuliani e dalmati, prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11991)

« BARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quale disposizione e per quale titolo sono state addebitate di recente somme ragguardevoli che vengono trattenuate con rateazioni mensili sulla pensione, agli ex vigili del fuoco già in servizio presso il 91° corpo di Verona:

ex maresciallo Coatti Emilio, lire 113.260;
ex vigile scelto Carnesali Luigi, lire 114.606;
ex brigadiere Martini Riccardo, lire 129.521;
ex brigadiere Bosaro Manlio, lire 113.673;
ex brigadiere Avesani Giovanni, lire 113.048.

« L'interrogazione viene avanzata anche perché nessun credito risulta da parte del comando del 91° corpo vigili del fuoco nei confronti delle persone citate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11992)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non reputa opportuno dare urgenti disposizioni al Genio civile di Messina e al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo per la esecuzione di opere di pronto intervento nel comune di Naso (Messina); e ciò in considerazione dei danni ingenti causati dalla caduta di frane e valanghe, che minacciano l'intero abitato; alcune case sono già crollate, com-

presa la cabina elettrica che dà illuminazione al paese e ad alcuni centri vicini, come è stato riportato anche dalla stampa nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11993)

« LA SPADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno prorogare i termini per la presentazione dei documenti richiesti ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione ferroviaria per partecipare alle manifestazioni del « cinquantenario gestione statale delle ferrovie ».

« Il termine brevissimo fissato dai compartimenti non ha infatti permesso a numerosi aspiranti di effettuare ricerche e produrre documenti comprovanti l'appartenenza dei propri avi paterni all'Amministrazione ferroviaria, sicché molte domande degli interessati non sono state inoltrate alla Direzione generale competente dai rispettivi compartimenti.

« Inoltre chiede se non ritenga opportuno estendere il riconoscimento previsto dalle disposizioni su richiamate anche ai funzionari ed agenti che abbiano avuto gli avi materni appartenenti all'Amministrazione stessa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11994)

« RONZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti il Governo intende urgentemente prendere per la salvezza della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11995)

« ZACCAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la costruzione di un rifugio nel pianoro delle Forme nel comune di Pizzone (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11996)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di una casermetta forestale nel comune di Pizzone (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11997)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di case popolari nel comune di Pizzone (Campobasso), che dovranno servire come ricovero per i cittadini che devono sgomberare la zona posta sotto la roccia sovrastante l'abitato di detto comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11998)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato dei lavori relativi al completamento della casa comunale del comune di Pizzone (Campobasso), dati in appalto ad una ditta napoletana, che non pare faccia quanto deve a norma del capitolato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11999)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando saranno ripresi i lavori per il completamento della strada Le Forme nel comune di Pizzone (Campobasso), che sarebbe molto utile effettuare per la valorizzazione dei boschi ivi esistenti, e del pianoro delle Forme, oltre che per dare lavoro ai disoccupati locali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12000)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda istituire nel comune di Pizzone (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro per il completamento delle fognature e per la pavimentazione delle vie e delle piazze del paese, senza di che i lavori già fatti si dovrebbero considerare come non fatti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12001)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta di bitumazione della strada provinciale dal bivio della Marsicana al comune di Pizzone (Campobasso), da questo insistentemente formulata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12002)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato dei lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto Le Forme, che tanto giovamento porterebbe anche alla popolazione del comune di Pizzone (Campobasso), che da anni ansiosamente lo attende. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12003)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se risponda a verità e nel caso affermativo per quali ragioni, che il consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato intenda rinunciare a sue specifiche attribuzioni, come in particolare alla nomina del direttore generale dell'Istituto, dallo statuto vigente devoluta alla competenza del consiglio di amministrazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12004)

« DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e delle finanze, se non credono sia giunto il momento di sistemare a ruolo il personale dipendente dalla Direzione generale dei danni di guerra, personale che assolve con grande diligenza e con enorme sacrificio di ore di lavoro straordinario, insufficientemente retribuito, che viene svolto mensilmente nell'interesse della categoria dei danneggiati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12005)

« WALTER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore della bachicoltura che in talune provincie trovansi ormai in istato di agonia.

« Constatato come una ripresa degli allevamenti di bozzoli sia auspicabile anche allo scopo di integrare il modesto bilancio familiare di piccole aziende contadine delle località collinari più depresse, dove l'allevamento del baco da seta è ancora apprezzato; e rilevando che la ripresa in questo campo è condizionata ad una efficiente selezione del seme bachi, accompagnata da un intervento statale che garantisca un ricavo minimo di lire seicento al chilogrammo a fresco, l'interrogante sollecita da parte del ministro i provvedimenti del caso che l'imminenza della campagna bachologica fa urgenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12006)

« MARTINO EDOARDO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1955

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

BRUSASCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA. Signor Presidente, mi permetto di pregarla di sollecitare presso il Governo lo svolgimento della mia interrogazione tendente a conoscere il programma della commemorazione del 25 aprile, e della interpellanza sui provvedimenti che il Governo intende prendere per la difesa contro gli incidenti causati dal gas liquido.

BIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGI. Signor Presidente, il primo dicembre ho presentato una interrogazione in merito ad atti lesivi della libertà ed offensivi del Parlamento compiuti dal maresciallo dei carabinieri di Soragna (Parma) contro il sottoscritto. Il 20 dicembre ho sollecitato la risposta, ma il ministro dell'interno mi ha fatto rispondere che non riconosceva l'urgenza. Sollecito nuovamente la risposta e protesto contro il disprezzo del ministro dell'interno, che del resto non è nuovo a simili bravate, avendo tra l'altro dichiarato di ritenere la Costituzione una trappola.

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri interessati.

La seduta termina alle 17,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 17.

1. — Votazione per la nomina di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge.*

Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949 (*Approvato dal Senato*) (871);

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) Accordo concernente

il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi. b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni; c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di pace; d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica; e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948; f) Protocollo di firma (*Approvato dal Senato*) (875);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: 1°) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2°) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia, con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 3°) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; 4°) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953 (989);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954 (1149);

Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la alimentazione e l'agricoltura (1164);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo a titoli di studio concluso a Quito il 7 marzo 1952 (*Approvato dal Senato*) (1183);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Sarre in materia di assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953 (*Approvato dal Senato*) (1185);

Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953 (*Approvato dal Senato*) (1186);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al servizio

militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 (*Approvato dal Senato*) (1304);

Approvazione ed esecuzione della Dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953 (*Approvato dal Senato*) (1306);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera: a) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; b) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1307);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1309).

3. — *Svolgimento della proposta di legge:*

COLITTO ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Francesca Romani vedova dell'onorevole Alcide De Gasperi (1233).

4. — *Interrogazioni.*

5. — *Svolgimento di interpellanza.*

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (903) — *Relatore*: Diecidue,

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore*: Segni;

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca (*Urgenza*) (805) — *Relatori*: Conci Elisabetta e Badaloni Maria.

IL DIRETTORE *g. DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI*

Dott. VITTORIO FALZONE

Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI